



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 43

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 3/DDL del 9 marzo 2021)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE SEDI CONGRESSUALI.  
MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE  
14 GIUGNO 2013, N. 11: “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO  
VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 marzo 2021.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE SEDI CONGRESSUALI. MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11: “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

*Relazione:*

*L'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013 n.11 'Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto' dispone che tutte le strutture ricettive turistiche del Veneto - quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente - sono tenute a classificarsi.*

*La L.R. n. 11/2013, agli articoli 31 e 32, disciplina la classificazione come un procedimento amministrativo regionale, abilitante l'utilizzo delle strutture ricettive, che risultino in possesso sia di requisiti di interesse turistico, riguardanti le superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, le altezze minime dei locali di servizio, le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi offerti ai turisti, sia dei requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi previsti dalle vigenti norme in materia.*

*La classificazione si esplicita in diversi livelli, fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista.*

*Così come previsto dall'articolo 31 della L.R. n. 11/2013, la Giunta regionale con successivi provvedimenti, è intervenuta per disciplinare e fissare tali requisiti minimi, definendo altresì i livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive, siano esse alberghiere, all'aperto, complementari o in ambienti naturali.*

*L'articolo 32 della L.R. n.11/2013 dispone che la classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio o nelle ipotesi di modifica dalla data del relativo provvedimento.*

*Lo stesso articolo dispone che il titolare della struttura ricettiva, presenta alla Regione una domanda di rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.*

*La Direzione regionale Turismo procede al rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, verificando la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata.*

*L'articolo 32, co. 4, della L.R. n.11/2013 prevede altresì che decorsi i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo di classificazione si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990.*

*Nel 2020 sono risultate in scadenza complessivamente 217 domande di rinnovo di classificazione di strutture ricettive, di cui 130 alberghiere, 86 complementari e una all'aperto, rilasciate nel corso del 2015, in sede di rilascio della prima classificazione ai sensi della L.R. n. 11/2013.*

*Così pure nel 2021 risultano in scadenza complessivamente 1935 domande di rinnovo di classificazione di strutture ricettive, di cui 732 alberghiere, 1160 complementari e 43 all'aperto, rilasciate nel corso del 2016, in sede di rilascio della prima classificazione ai sensi della L.R. n. 11/2013.*

*A partire dal 30 gennaio 2020 il turismo in Italia e nel Veneto, a causa dell'emergenza epidemiologica del Covid 19, ha subito una grave battuta di arresto, rendendo così necessari interventi anche normativi a sostegno delle strutture ricettive turistiche, per promuovere e rilanciare l'offerta turistica in tempi rapidi.*

*In tale contesto gli operatori turistici si trovano in una fase di particolare incertezza decisionale, in quanto hanno una speciale difficoltà a conoscere l'andamento della domanda turistica alla quale adeguare il livello di offerta ricettiva nel prossimo futuro, con conseguente difficoltà di programmare anche il livello di classificazione in scadenza delle loro strutture ricettive.*

*Di fronte a tale stato di crisi economica e di incertezza sul futuro della ricettività nel Veneto, la Regione, con il presente disegno di legge, si propone sia di semplificare le procedure di classificazione delle strutture ricettive tramite la procedura informatica, sia di prolungare la durata della classificazione delle stesse, sia di mitigare, secondo principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni amministrative per gli inadempimenti in materia di classificazione.*

*L'articolo 1 del disegno di legge propone delle modifiche all'articolo 32 della L.R. n. 11/2013 disciplinante la classificazione delle strutture ricettive.*

*Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, per semplificare e velocizzare le procedure di classificazione, si prevede la possibilità che il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenti alla Regione la relativa domanda su modello regionale o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale, così come peraltro già previsto anche per il Sistema informativo regionale del turismo al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013.*

*Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, per concedere agli operatori turistici un maggior tempo di presentazione alla Regione della domanda di rinnovo di classificazione, si propone che il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenti alla Giunta regionale la domanda di rinnovo, non più almeno 60 giorni prima della scadenza della precedente classificazione, bensì entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49, comma 5 bis.*

*Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, sempre per estendere il tempo di presentazione alla Regione della domanda di rinnovo di classificazione, si propone di allungare la durata della classificazione da cinque a sette anni, chiarendo che i sette anni decorrono nel seguente modo:*

- dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*
- dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*
- nel caso, invece, di rinnovo di classificazione dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione;*
- nel caso, infine, della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50, comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa.*

*Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, per rendere più efficace la collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni*

*competenti nella lotta all'abusivismo nel settore ricettivo e congressuale, si propone che la Giunta regionale segnali al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione.*

*L'articolo 2 del disegno di legge propone delle modifiche all'articolo 49 della L.R. n. 11/2013, disciplinante le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della citata legge.*

*Per mitigare, secondo i principi di gradualità e di proporzionalità, le sanzioni amministrative nei confronti del titolare di struttura ricettiva o di sede congressuale che non presenti la domanda di rinnovo di classificazione entro il termine di scadenza della classificazione precedente, non si applica più, a questo caso specifico di inadempimento, la disciplina generale, di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 49 della L.R. n. 11/2013, che, nel caso di mancanza di classificazione, impone una sanzione pecuniaria da 3.000 sino a 6.000 euro e la cessazione definitiva dell'attività.*

*Si propone, invece, nel caso specifico di inadempimento all'obbligo di rinnovo di classificazione, una sanzione pecuniaria di minore importo rispetto a quella generale sopra descritta per mancanza di classificazione, nonché la sanzione accessoria della sospensione dell'attività non classificata sino ad un massimo di dieci mesi, invece della sua immediata cessazione definitiva.*

*Nel suddetto caso specifico di inadempimento, la sanzione della cessazione definitiva dell'attività è rinviata invece al decorso dei dieci mesi di sospensione senza presentazione di domanda di rinnovo di classificazione.*

*Ne consegue che la sanzione della cessazione dell'attività, potrà essere evitata con la presentazione di una domanda di rinnovo di classificazione prima della scadenza dei suddetti dieci mesi di sospensione.*

*La previsione di questo ulteriore periodo di dieci mesi per la presentazione della domanda di rinnovo di classificazione, inoltre, permette al titolare della struttura ricettiva, pur dopo la scadenza della classificazione ed entro l'anzidetto termine di dieci mesi da tale data, di continuare ad avvalersi della previsione di cui all'art. 50, co. 4, lett. f), della L.R. n. 11/2013, che consente di mantenere la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva e i requisiti dimensionali e strutturali già autorizzati prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 11/2013, laddove le nuove domande di classificazione di strutture ricettive sono soggette ai requisiti di classificazione attualmente vigenti.*

*Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, si propone quindi che il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, sia soggetto:*

- alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;*
- alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività; la cessazione determina la necessità della presentazione*

*di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.*

*Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, per ragioni di coordinamento normativo con casi analoghi di omesso pagamento di cui al comma 10 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013, si propone che anche il mancato pagamento della sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della domanda di rinnovo di classificazione, comporti la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.*

*L'articolo 3 del disegno di legge propone delle modifiche all'articolo 50 della L.R. n. 11/2013, disciplinante le disposizioni transitorie.*

*Al comma 1 dell'art.3 del disegno di legge, per ragioni di coordinamento normativo con il citato articolo 32 della L.R. n. 11/2013, si propone di modificare la disciplina transitoria dei procedimenti di classificazione provvisoria di strutture ricettive, perché attualmente essi non sono più gestiti dalla Città metropolitana di Venezia né dalle Province, come nel testo originario del comma 6 ter dell'art. 50 della L.R. n. 11/2013, bensì anch'essi, come i procedimenti di classificazione ordinaria di cui all'articolo 32 citato, devono essere gestiti dalla Regione.*

*Si propone, quindi, che la classificazione provvisoria assuma carattere definitivo nel caso di conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre è oggetto di riesame, non più da parte della Città metropolitana o della Provincia bensì da parte della Giunta regionale, nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di validità della classificazione provvisoria.*

*Al comma 2 dell'art. 3 del disegno di legge, si propone per ragioni di parità di trattamento nella durata tra le classificazioni vigenti, che possano usufruire dell'aumento di due anni della durata delle classificazioni anche gli operatori turistici di strutture ricettive e sedi congressuali con classificazioni rilasciate, modificate o rinnovate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 prima dell'entrata in vigore della legge proposta.*

*L'articolo 4 del disegno di legge, propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.*

*L'articolo 5 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE SEDI CONGRESSUALI. MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11: “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. All'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “*su modello regionale*” sono inserite le seguenti: “*o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale*”;

b) al comma 1 lettera c) le parole: “*almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applica l'articolo 49, comma 5 bis*”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. *La durata di validità della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è di sette anni decorrenti:*

a) *dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*

b) *dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*

c) *dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione, nel caso di rinnovo di classificazione;*

d) *nel caso della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50 comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa.*”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. *La Giunta regionale segnala al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione.*”.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. *Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:*

a) *alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;*

b) *alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi*

*successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.”;*

*c) al comma 10 dopo le parole: “comma 5 lettera c)” sono inserite le seguenti: “ed al comma 5 bis, lettera a).”.*

**Art. 3 - Modifiche all'articolo S0 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Al comma 6 ter le parole: “*Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi*” sono sostituite dalle seguenti: “*Giunta regionale nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di validità della classificazione provvisoria.*”.

2. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

*“9 bis. La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due.”.*

**Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.....	5
Art. 2 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.....	5
Art. 3 - Modifiche all'articolo S0 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.....	6
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	6
Art. 5 - Entrata in vigore.....	6